



Mad'uran

25624-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

Aldo Aceto - Presidente -

Alessio Scarcella

Giuseppe Noviello - Relatore -

Ubalda Macrì

Fabio Zunica

Sent. n. *714* sez.

UP - 13/04/2022

R.G.N. 41436/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nata a (omissis) ;

avverso la sentenza del 17/03/2021 della corte di appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv.to (omissis) , che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e la condanna dell'imputata al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza.

Lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv.to (omissis) che ha insistito per accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 marzo 2021, la corte di appello di Torino, riformando parzialmente la sentenza del 23 settembre 2020 del tribunale di Torino, dichiarava (omissis) colpevole anche del reato relativo al

[Signature]

capo a) di imputazione, di cui agli art. 61 n. 9, 640 comma 2 n. 1 cod. pen. e, ritenuta la continuazione, rideterminava la pena finale.

2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione (omissis) (omissis) , mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione.

3. Con il primo, deduce, in relazione al capo a), vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione, quanto alla ordinanza con cui è stata disposta l'audizione della teste (omissis) , agli artt. 603 commi 3 e 3 bis cod. proc. pen., 526 comma 1 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e, quanto alla sentenza impugnata, in relazione agli artt. 191, 195, 6 par. 3 lett.d) della Cedu. Con riguardo alla ordinanza con cui la corte disponeva l'audizione della teste | (omissis) , in ragione della ritenuta assoluta necessità di ascoltarla e quindi ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen., si osserva che mancherebbe la motivazione circa la sussistenza del requisito della assoluta necessità e si aggiunge che, alla luce della motivazione assolutoria, di cui alla sentenza di primo grado, risultava decisiva, ai fini del giudizio assolutorio, non una qualche prova dichiarativa bensì la lettura critica e ragionata delle prove documentali ed in primis dei tabulati delle presenze sul lavoro della ricorrente. Cosicché, ancor più stringente sarebbe stato l'obbligo di motivare la scelta di cui alla citata ordinanza. Rispetto alla suddetta motivazione, invece, in sentenza si sarebbe sostenuto che l'audizione del predetto teste sarebbe avvenuta ai sensi dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., laddove invece, a fronte dell'appello del P.M., che chiedeva la predetta rinnovazione non già a fini di rivalutazione di prova dichiarativa già assunta in primo grado ma per giustificare il contenuto di una tabella riassuntiva, allegata alla costituzione di parte civile della Azienda Ospedaliera, dichiarata inutilizzabile dal primo giudice, emerge che la citata teste non era stata mai sentita in primo grado, stante la rinuncia alla propria lista testi all'epoca formulata dal pubblico ministero. Sarebbe quindi stato violato il principio per cui la rinnovazione in parola non può sanare decadenze verificatesi nel corso dell'ammissione probatoria, articolatasi in primo grado.

Si aggiunge che, diversamente da quanto indicato in ordinanza, la predetta teste non sarebbe mai stata Responsabile dell'Ufficio del personale ASL, e la corte non si sarebbe preoccupata di tale circostanza, pur conoscendola.

Inoltre, la teste avrebbe reso solo dichiarazioni *de relato*, siccome apprese da altra dottoressa, (omissis), che non sarebbe stata convocata d'ufficio, nonostante tali dati, dalla Corte. E sebbene in una lettera dell'Asl si indicasse un ulteriore soggetto, la dr.ssa (omissis) , come a conoscenza della circostanza per cui

l'imputata il mercoledì sarebbe stata solita uscire dal laboratorio alle 15.00. Il tutto, in pregiudizio del diritto di difesa dell'imputata. Si rappresenta altresì, che i tabulati presentati dalla teste (omissis) non fornirebbero alcun elemento di novità, rispetto a quanto documentalmente acquisito in primo grado.

Avendo poi la predetta teste affermato che le ore non lavorate sarebbero state individuate assumendo come criterio il capo a), si osserva che tale conteggio di ore poteva essere affermato solo provando le circostanze contestate in giudizio.

La corte~~x~~ avrebbe inoltre citato, a sostegno del giudizio di penale responsabilità, una lettera sottoscritta dal dr. (omissis) quale Responsabile del Trattamento Economico dell'Azienda Ospedaliera, per cui si sostiene che si ci dovrebbe interrogare su come sia possibile che l'audizione su tale documento abbia riguardato persona diversa, quale la (omissis)

Si conclude, alla luce di quanto esposto, che il ribaltamento della sentenza assolutoria avrebbe richiesto, piuttosto, che i fatti di cui al capo a) fossero stati provati oppure che i conteggi e la lettura dei tabulati delle presenze effettuata in primo grado contenessero errori tali da inficiare le conclusioni del primo giudice. Si aggiunge che l'impatto economico delle ritenute assenze dell'imputata, come conteggiato dalla Azienda Ospedaliera, sarebbe mutato tra il primo e secondo grado, senza che la teste (omissis) ne abbia saputo spiegare le ragioni.


4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., avendo la corte formulato una motivazione illogica e contraddittoria, esprimendo concetti tra loro in antitesi, ponendo in relazione causale fatti tra loro incompatibili, travisando le prove e omettendo di decidere e motivare in ordine alla istanza di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa, salvo poi lamentare l'assenza di prova. La corte, in maniera contraddittoria, da una parte, avrebbe affermato che l'imputata sarebbe stata retribuita per 50 ore lavorate in eccesso, dall'altra, che la stessa avrebbe sempre recuperato le ore lavorate in eccesso. In un successivo passaggio a pagina 7 della sentenza, si rileverebbero, inoltre, affermazioni prive di senso compiuto e quindi andrebbe infine osservato che a fronte di una motivazione così viziata non si sarebbe elaborata alcuna argomentazione adeguata per superare quella assolutoria di primo grado. Segue poi, in via esemplificativa, l'illustrazione di alcuni casi di travisamento di prove in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado, operata attraverso il raffronto, mediante schema, di differenti - tra loro - passaggi delle due sentenze di merito. E si conclude osservando che la corte non avrebbe compreso che con riferimento ai giorni elencati al capo a), solo 4 del 2017 e 4 del 2018 sarebbero provati quanto alle ritenute ore di assenza, e che il conteggio

delle predette ore, anche a volere considerare tutte quelle indicate nel capo, non doveva essere effettuato togliendo dalla ora di bollatura dell'uscita, le ore in più, sulla base della presunzione che l'imputata si fosse allontanata dal laboratorio sempre alle 15.00, pur non essendovene la prova, bensì aggiungendo, a partire dall'ora di ingresso, le 7 ore e 32 minuti cui la ricorrente era obbligata per contratto, per poi verificare se tale debito orario fosse stato già assolto con l'uscita delle ore 15.00. Non essendo alla stessa nulla imputabile in tal caso. Tale sarebbe stata l'operazione effettuata, in funzione assolutoria, dal tribunale, che non avrebbe compensato nulla, ma si sarebbe limitato ad osservare che spesso la ricorrente effettuava ore di straordinario mai retribuite né recuperate. La corte avrebbe invece diversamente ricostruito i dati, esaminando i tabulati depositati all'udienza del 3 febbraio 2021, in cui vi sarebbe una colonna che indica le ore per cui la ricorrente era autorizzata al recupero, che, tuttavia, non attesta che in concreto esse siano state mai recuperate. Ove recuperate, esse sarebbero state invece incluse in altra colonna denominata "giustificativi" con l'acronimo RO, "recupero ore". Pertanto, la corte avrebbe ribaltato la prima sentenza senza una lettura critica dei tabulati e senza una logica ricostruzione alternativa dei fatti.

Si aggiunge che la difesa avrebbe chiesto l'acquisizione di un atto (inerente dichiarazioni di un soggetto indicato in ricorso) in primo grado, con rigetto della stessa, avrebbe rinnovato quindi la domanda in appello, ma la corte nulla avrebbe deciso in merito. Salvo poi rilevare l'assenza di tale prova. Con conseguente vulnus per la ricorrente, atteso che il predetto soggetto ricostruiva diversamente i fatti di causa.

5. Con il terzo motivo deduce, in ordine al capo c), vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo all'art. 131 comma 3 bis cod. pen. e 546 comma 1 lett. e) n. 2 cod. proc. pen., non avendo la corte preso in considerazione la lettura dell'art. 131 bis comma 3, cod. pen. offerta dalla difesa, senza quindi motivare sulle ragioni della non applicabilità della stessa al caso di specie. Si osserva che solo 8 episodi in due anni sarebbero stati accertati con OCP effettuati dalla polizia giudiziaria, e quindi si sostiene che alla luce della giurisprudenza di legittimità in relazione alla portata applicativa dell'art. 131 bis comma 3 cod. pen. - quanto alla applicabilità della predetta fattispecie in presenza di condotte plurime ma qualificabili come occasionali per la riconduzione ad un unico contesto temporale - ricorrerebbero i vizi dedotti.

6. Con il quarto motivo deduce, con riferimento alle statuizioni civili, vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 55 quater Dlgs. 165/2001 e agli artt. 1223 e 1226 cod. civ., nonché in relazione all'art. 546



comma 1 lett. e) n. 3 cod. proc. pen. Si contesta l'esistenza di un danno all'immagine, atteso che neppure talune colleghe dell'imputata sapevano delle condotte della ricorrente, né sarebbe stata fornita alcuna prova della risonanza pubblica della vicenda. Inoltre, alla luce dell'art. 55 citato, i giudici non avrebbero tenuto conto della possibilità che vi possa essere una condotta rilevante ai sensi del predetto articolo e tuttavia improduttiva di alcun danno risarcibile. I giudici avrebbe rinvenuto il danno in re ipsa, senza motivare in punto di prova dello stesso. Né avrebbero accennato al criterio seguito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile.

1.1. Va premesso che il giudizio si è svolto con rito ordinario e che però le parti hanno prestato il consenso all'inserimento, nel fascicolo dibattimentale, di tutti gli atti delle indagini preliminari, come risulta dalla prima sentenza del tribunale. La stessa appellante, sul punto precisa che il P.M. aveva, in sede di appello, impugnato la sentenza, in parte assolutoria, chiedendo la rinnovazione di una prova da ritenersi mai assunta nel corso del primo grado di giudizio "stante la rinuncia (da parte del P.M., ndr) alla propria lista testimoniale così che la teste (omissis) non era stata mai sentita in primo grado".

1.2. Posto allora che l'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., citato nella sentenza di appello, presuppone la sussistenza di una prova dichiarativa, rispetto alla quale intervenga la rinnovazione, non può sostenersi, come fa invece la difesa, che la semplice circostanza che un soggetto non sia stato sentito in dibattimento escluda che lo stesso abbia mai offerto una prova dichiarativa. Sul punto, invero, le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U - n. 14426 del 28/01/2019 Rv. 275112 - 01) hanno precisato che la prova dichiarativa, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve avere le seguenti caratteristiche:

- "a) deve trattarsi di prova che può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere;
- b) dev'essere espletata a mezzo del linguaggio orale: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l'informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (art. 234 cod. proc. pen.);
- c) dev'essere decisiva essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione.
- d) di essa il giudice di appello deve dare una diversa valutazione".



1.3. Tanto precisato, deve ritenersi che la tesi difensiva della inconfigurabilità di una rinnovazione ex art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. in ragione della rinunzia, da parte del P.M. alla lista testimoniale, con assenza quindi di pregressa prova dichiarativa, siccome inesistente in dibattimento, della teste (omissis) poi sentita in appello, presuppone e dimostra troppo: essa invero, da una parte erroneamente assume come prova dichiarativa rilevante ex art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., solo quella assunta in dibattimento, laddove ai predetti fini ciò che rileva non è la fase processuale in cui la stessa è assunta, bensì il carattere intrinseco che la connota, secondo i parametri precisati dal riguardo con la sopra citata sentenza della sezione unite di questa Corte; dall'altra, in concreto non esclude che il predetto teste abbia già reso dichiarazioni, ma solo non le rinviene in sede dibattimentale, con espressione che, invero, collegando l'assenza di tale ultima circostanza alla sola rinunzia del P.M. alla propria lista testi, lascia sottendere che il teste (omissis), in fase di indagine fosse stato già sentito. E comunque non l'esclude.

In altri termini, precisato che la corte di appello, sia riportando la espressa richiesta del P.M., sia spiegando l'inquadramento giuridico dell'esame del teste (omissis), fa preciso riferimento all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., da cui questo collegio non ritiene si possa quindi prescindere, va osservato che alla luce della riportata definizione di prova dichiarativa, non possono escludersi da tale nozione dichiarazioni rese in fase di indagine solo perché acquisite al fascicolo dibattimentale per accordo delle parti, senza quindi successivo esame in sede di giudizio, per cui la censura in esame - a fronte di un corretto richiamo all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. - appare inammissibile sia perché propone la tesi opposta, sia perché alla luce di quanto qui precisato avrebbe dovuto, piuttosto, dimostrare - mediante allegazione, assente, di tutti gli atti di indagine acquisiti legittimamente al processo - la mancanza di qualsivoglia dichiarazione della (omissis).

Ad ogni modo, posto che il contenuto di un'ordinanza, in tal caso quella di rinnovazione, può essere integrato con quanto riportato nella successiva sentenza (cfr. in proposito Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015 Rv. 263947 - 01 per cui la motivazione del provvedimento ordinatorio adottato nel corso del processo deve essere integrata con le ragioni esposte dal giudice in sentenza, qualora quest'ultima contenga una decisione coerente con il precedente atto e ne abbia però rielaborato l'apparato giustificativo), anche a voler configurare, come sostenuto dalla difesa, un'ipotesi di rinnovazione ex art. 603 comma 1 cod. proc. pen., va osservato che emerge una chiara motivazione della necessità di procedere all'esame della (omissis), atteso che la precisazione in ordinanza della necessità di tale esame - invero non contestata



immediatamente dalla ricorrente – risulta coerentemente integrata dalla evidenziazione della conoscenza, da parte della teste, della posizione della (omissis), come tale ritenuta espressamente integrativa della istruttoria svolta in primo grado (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza). Tanto da smentire alfine l'assunto del tribunale.

1.4. Quanto alle ulteriori censure inerenti, in sintesi, la corretta qualifica della (omissis), ritenuta non riconducibile a quella di Responsabile dell'Ufficio del personale ASL, la citazione da parte della (omissis) di affermazioni solo *de relato*, la inidoneità dei documenti forniti dalla (omissis) nell'offrire circostanze nuove rispetto a quanto documentalmente acquisito in primo grado, nonché, quanto alla critica difensiva circa la necessità, a fini di condanna, di procedere piuttosto alla individuazione di errori del primo giudice nell'effettuare conteggi e nel leggere i tabulati delle presenze, si tratta di considerazioni che involgono il merito della vicenda, che, come noto, non possono assumere rilievo in questa sede. Quanto poi al riferimento a dichiarazioni *de relato*, precisato che in sentenza emerge che solo in parte la teste (omissis) avrebbe fatto riferimento a dichiarazioni altrui, è sufficiente osservare come l'ordinamento non precluda l'accesso nel processo di tali dichiarazioni, e che la ricorrente non ha al riguardo opposto ragioni di inutilizzabilità delle stesse.

2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Con riguardo alle censure di contraddittorietà circa il tema del recupero di ore in eccesso e a quelle inerenti la individuazione dei giorni realmente provati quanto alle ritenute ore di assenza, oltre che con riferimento alle critiche formulate in ordine alle modalità di effettuazione del conteggio delle ore non lavorate, va ribadita la rilevanza meramente valutativa di tali censure, come tali volte solo a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, così da non incidere sull'oggetto proprio ed esclusivo di questo giudizio, ovvero l'atto impugnato e da non riuscire ad individuare per esso vizi, purchè manifesti, di motivazione.

Quanto alla censura elaborata sul raffronto tra passaggi motivazionali delle due sentenze intervenute, è sufficiente osservare che in tema di ricorso per cassazione, la contraddittorietà della motivazione di cui all'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata sicché la stessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da parte delle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonoma ed indipendente, le ragioni delle decisioni adottate (Sez. 3 - n. 13678 del 20/01/2022 Rv. 283034 - 01



Circa poi, il rilievo della mancata motivazione in ordine alla avanzata richiesta di acquisizione di un atto proveniente da un soggetto che avrebbe ricostruito diversamente i fatti di causa, da una parte quest'ultimo assunto, prospettante di per sé una mera lettura alternativa, e dunque una rivalutazione personale dei fatti, non meglio illustrata, oltre che priva di ogni allegazione, dà conto di per sé della irrilevanza della censura, atteso che il vizio di motivazione, in tal caso la carenza, per rilevare in questa sede deve essere tale da travolgere l'assunto motivazionale. Dall'altra, va aggiunto che la corte ha comunque spiegato l'irrilevanza di tali dichiarazioni, del dr. (omissis) (che invero alla luce dell'atto di appello citato (pag. 7) avrebbe solo escluso, in sede di parziale ritrattazione, di avere fornito compensi alla (omissis)), osservando come i ginecologi presso cui operava la (omissis) avessero confermato l'attività della ricorrente, per conto del predetto dr. (omissis).

A fronte delle predette censure emerge, invece, in sintesi, una sentenza organica e completa, che supera con chiarezza e senza vuoti motivazionali le ragioni assolutorie, dando atto delle fonti dichiarative e documentali dimostrative della mancata effettuazione di ore lavorate rispetto a quanto desumibile invece dalle registrazioni di ingresso e di uscita, e della mancanza di ore lavorative "a credito" suscettibili di eventuale compensazione con le precedenti. Oltre ad aderire, in ogni caso, coerentemente rispetto alla sopravvenuta decisione di condanna contestata, all'indirizzo giurisprudenziale per cui l'astratta compensazione tra ore non lavorate e ore a credito non incide sulla rilevanza della truffa, atteso che la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente. (Sez. 2 - n. 3262 del 30/11/2018 (dep. 23/01/2019) Rv. 274895 - 01). La falsa attestazione del dirigente medico relativa alla sua presenza in ufficio, direttamente incidente sull'ammontare del c.d. "monte ore" in eccedenza, integra il reato di truffa ai danni dell'ente pubblico a prescindere dalla non remunerabilità di detto "monte ore", poiché, mediante il sistema dei recuperi orari, ne deriva un danno immediato e diretto per la pubblica amministrazione conseguente alla mancata prestazione del servizio da parte del dipendente pubblico, considerato che l'amministrazione viene privata di prestazioni lavorative

aventi contenuto patrimoniale, anche a carattere organizzativo, con ricadute sulla continuità ed efficienza del servizio. (Sez. 2 - n. 29628 del 28/05/2019 Rv. 276670 - 01).

3. Infondato è il terzo motivo, essendosi esclusa la fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. in considerazione della ripetitività delle condotte realizzate in ampio lasso di tempo, tutt'altro che riducibile ad un unico contesto temporale, come tali ostative all'accoglimento della richiesta.

4. E' fondato l'ultimo motivo, atteso che la corte, in maniera apodittica ovvero senza spiegare le ragioni della propria affermazione, ha sostenuto la sussistenza di un danno di immagine per la costituita parte civile dichiarando, in contrapposizione agli assunti di gravame, che la vicenda sarebbe stata veicolata all'esterno dalla stampa, senza fornire alcuna indicazione delle circostanze sottese a tale rilievo e in ultima analisi in ordine alla ritenuta produzione di un danno all'immagine.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada annullata la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili di condanna relative al danno all'immagine, con rinvio, sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili di condanna relative al danno all'immagine con rinvio, sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 13/04/2022

Il Consigliere estensore

Giuseppe Novello
Giuseppe Novello

Il Presidente

Aldo Aceto

Aldo Aceto

